

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ DELL'ENTE

Art. 1

(Natura dell'Ente)

L'Ente Autonomo Regionale «Teatro di Messina», istituito con L.R. 10/1/95 n° 4, con personalità giuridica di diritto pubblico (Ente pubblico non economico), ha sede in Messina nei locali del Teatro Vittorio Emanuele, via Garibaldi snc.

Per esigenze connesse al perseguimento dei fini di cui all'art. 2 della L.R. 4/95, l'Ente potrà dislocare uffici in locali diversi dalla sede e/o uffici operativi anche fuori dal Comune di Messina per il tempo necessario alla promozione ed alla gestione degli spettacoli dallo stesso Ente prodotti, purché a titolo non oneroso.

È compito del Consiglio di Amministrazione deliberare la istituzione di uffici staccati in locali diversi dal teatro Vittorio Emanuele e la istituzione di uffici di rappresentanza.

Art. 2

(Finalità)

L'Ente non persegue fini di lucro, ha le finalità di cui all'art. 2 della legge 10/01/95 n° 4 ed assume ogni iniziativa coerente con dette finalità anche ai fini della promozione, sviluppo e diffusione della cultura siciliana.

Per le proprie finalità istituzionali l'Ente potrà svolgere attività formative tramite accreditamento quale organismo formativo operante nel sistema della formazione professionale ai sensi della L.R. n. 25/11.

Art. 3

(Attività nei settori della Musica, della Lirica, del Balletto e della Prosa)

L'attività prioritaria dell'Ente si esplica nei settori:

- a) musica, lirica e balletto;
- b) prosa.

L'Ente caratterizza, qualitativamente e quantitativamente, la propria programmazione secondo gli indirizzi del teatro di tradizione di lirica e di prosa internazionale, favorendo la ricerca e la sperimentazione.

Per la predisposizione dei programmi relativi ai settori suindicati, il Consiglio di Amministrazione si avvale della competenza di due Direttori Artistici.

Art. 4

(Attività nei settori della Formazione, Cinema, attività espositive, conservative, convegnistiche, editoriali, e di altri generi di spettacolo)

Per le attività nei settori della formazione, del cinema, delle attività espositive, convegnistiche, editoriali, discografiche, video, conservative, museali, di promozione e distribuzione, nonché di altre forme di spettacolo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione di indirizzi programmatici, adottando progetti, strumenti, metodi e criteri, nonché giovandosi di risorse, competenze artistiche ed organizzative, idonee alla migliore riuscita dei programmi stessi.

Art. 5

(Disponibilità e gestione edifici)

In conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 4/95, l'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina (Vittorio Emanuele, Sala Laudamo, Teatro in Fiera) e tutti gli altri edifici e contenitori culturali che comunque verranno nella disponibilità dell'Ente anche da altri soggetti in comodato, con convenzione, in concessione e/o simili atti idonei allo scopo.

L'Ente può acquisire, anche a titolo oneroso, per la organizzazione e la rappresentazione di determinati spettacoli, la disponibilità di ulteriori idonei spazi pubblici o privati.

L'organizzazione e la rappresentazione di spettacoli al di fuori degli stabili gestiti dall'Ente non costituisce attività di straordinaria amministrazione.

Gli stabili gestiti dall'Ente riservati ai fini istituzionali, potranno essere utilizzati anche da terzi a titolo oneroso secondo le modalità contenute in un apposito regolamento che disciplinerà modi, criteri, termini, canoni, e procedure.

Art. 6

(Patrimonio e dotazione finanziaria)

Il patrimonio dell'Ente è quello individuato dall'art. 3 della L.R. 4/95. Alla dotazione finanziaria si provvede in conformità a quanto indicato all'art. 4 della stessa legge.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE E LORO COMPITI

Art. 7

(Organi)

Ai sensi dell'art. 6 L.R. 4/95, gli organi dell'Ente sono:

- a) il Presidente;
- b) il Sovrintendente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 8

(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Adotta, in casi di urgenza e sentito il Sovrintendente, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, la cui mancata adozione potrebbe comportare all'Ente danni patrimoniali certi e gravi, sottoponendoli alla ratifica dello stesso organo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni di legale rappresentante possono essere svolte, per conferimento di delega, da uno dei componenti del C.d.A.

Art. 9

(Sovrintendente)

Il Sovrintendente è nominato dall'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera con la maggioranza del Consiglio in carica, individuandolo fra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione, previo esperimento di idonee procedure di trasparenza nel rispetto delle misure di prevenzione della corruzione adottate dall'Ente teatro.

Il Sovrintendente fa parte di diritto, con voto consultivo, del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni.

In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione del Sovrintendente con le stesse modalità previste per la nomina, entro il termine massimo di trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

In caso di mancata designazione del sostituto, nel termine sopra indicato, da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo procede alla nomina del Sovrintendente tra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui al primo capoverso.

Il nuovo Sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Con il provvedimento di nomina é determinata la misura dell'indennità di carica spettante al Sovrintendente.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico, per gravi motivi, con decreto dell'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di assenza o di impedimento del Sovrintendente, le sue funzioni sono svolte, in via sostitutiva, dal Dirigente.

Art. 10

(Compiti del Sovrintendente)

1. Il Sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'Ente.

A tal fine , ai sensi dell'8 comma 2 della L.r. 10 gennaio 1995 n° 4 il Sovrintendente opera nei confronti del personale dell'Ente adottando gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza del proprio ufficio, avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti, nonché in analogia a quanto previsto dall'art. 7 della L.r. n° 10/2000 dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

In particolare il Sovrintendente:

- a) nella fase di predisposizione dei programmi assicura il collegamento tra i direttori artistici al fine di presentare proposte organiche e coordinate e fornire al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per l'approvazione dei programmi stessi;
- b) nella fase di attuazione, coordina l'organizzazione necessaria per rendere operativi i programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, promuove, secondo le esigenze, gli interventi dei direttori artistici, del dirigente e, attraverso quest'ultimo, del personale allo stesso sotto ordinato; formula direttamente, proposte di provvedimenti al Presidente o proposte di delibere al Consiglio di Amministrazione;
- c) predispone, avvalendosi della competenza del dirigente dell'Ente, i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) assicura il funzionamento del ciclo della performance, monitorando e relazionando agli Organi istituzionali e di controllo sulle fasi e sull'attività.

2. Relaziona, alla prima seduta utile, in merito agli affari rientranti nella sua competenza, quando ciò sia richiesto da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è nominato con decreto dell'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, ed è composto da:

- a) un rappresentante della Regione Siciliana, designato dall'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, con funzioni di Presidente e legale rappresentante;
- b) un componente designato dal Sindaco della Città di Messina;
- c) un componente designato dal legale rappresentante della Città Metropolitana di Messina.

Per accedere alla carica i componenti devono essere in possesso dei requisiti:

- 1) assenza di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità;
- 2) qualificata esperienza, almeno quinquennale, negli Enti e nelle Pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 165/2011.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, se convocati, il Direttore artistico delle attività di musica sinfonica, da camera, lirica e di balletto e/o il Direttore artistico della prosa per discutere su materie di loro specifica competenza, con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Dirigente dell'Ente, ovvero, in sua assenza, altro dipendente designato dal Sovrintendente.

L'atto di convocazione del Consiglio di Amministrazione è comunicato ai componenti l'organo collegiale con mezzi idonei (p.e.c., e-mail, lettera raccomandata o telegramma) in via ordinaria almeno tre giorni antecedenti la seduta, ed in caso di urgenza con un preavviso di almeno 24 ore. L'urgenza deve essere esplicitamente rappresentata nella convocazione.

In ogni caso il C.d.A. si intende validamente costituito con la presenza di tutti i componenti.

Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche attraverso video/tele conferenza

Alla scadenza, il Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del Consiglio di Amministrazione non più in carica, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di *prorogatio*.

Il Consiglio di Amministrazione decade, trascorsi tre mesi dalla nomina, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- impossibilità di funzionamento dovuta alla mancanza di due terzi dei suoi componenti;

- dimissioni rimozione, interdizione permanente e/o decesso del Presidente;
- continuata inattività dello stesso.

In caso di intervenuta decadenza del Consiglio di amministrazione il Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, affida la gestione straordinaria ad un Commissario Straordinario.

Art. 12

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ispira la sua azione ai criteri del buon andamento, dell'efficacia e dell'equo rapporto tra costi e benefici ed assicura le misure di prevenzione secondo le linee guida del PNA.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) lo Statuto ed i regolamenti;
- b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico;
- c) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;
- d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi e le variazioni di bilancio in corso di esercizio;
- e) la scelta e la nomina dei Direttori artistici;
- f) le collaborazioni esterne e gli incarichi professionali.

Le deliberazioni relative alle lettere a) e b), di cui all'art. 10 della L.R. 4/95, nonché quelle relative alle variazioni di Bilancio di cui all'art. 14, comma 6, della legge medesima, sono inviate all'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate a seguito di atto espresso dell'Assessorato competente.

Le deliberazioni relative alla lettera d), di cui all'art. 10 della L.R. 4/95, con esclusione di quelle relative alle variazioni di Bilancio, decorso il termine di sessanta giorni, senza che la Regione adotti un provvedimento motivato di diniego, si intendono approvate.

Le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, decorso il termine di trenta giorni, senza che la Regione adotti un provvedimento motivato di diniego, si intendono approvate.

Art. 13

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto dall'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo ed è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente da:

- a) assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: un rappresentante effettivo ed un supplente, scelti fra gli iscritti agli albi e agli elenchi ufficiali previsti dalla disciplina vigente ai fini dell'accesso alla funzione, salvo diverse disposizioni di legge;
- b) assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica: un rappresentante effettivo ed un supplente scelti fra gli iscritti agli albi e agli elenchi ufficiali previsti dalla disciplina vigente ai fini dell'accesso alla funzione, salvo diverse disposizioni di legge;
- c) assessorato Regionale dell'Economia: un rappresentante effettivo ed un supplente fra il personale del ruolo tecnico del bilancio con qualifica non inferiore a funzionario, salvo diverse disposizioni di legge.

Riveste la carica di Presidente del Collegio il componente effettivo nominato dall'Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Essi esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione dei componenti mancanti con le stesse modalità previste per la nomina e nelle more assumono le funzioni i revisori supplenti.

Il nuovo Revisore rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 14

(Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti)

I Revisori dei Conti vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

Rientrano nei compiti del Collegio dei Revisori:

- a) l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

- b) l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo;
- c) l'esecuzione di verifiche di cassa;
- d) ogni altro adempimento di competenza dei Revisori.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina tecnica rispetto a compiti, funzioni e responsabilità.

Art.15

(Funzionamento degli organi)

Il funzionamento degli Organi dell'Ente, è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento contempla i rapporti tra gli organi stessi e tra questi e la struttura tecnico-amministrativa dell'Ente evidenziando modalità, procedure, metodi e criteri nonché livelli di responsabilità e compiti specifici.

Le attività degli Organi devono essere conformi ai principi di buona amministrazione, di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Per la determinazione del compenso si fa rinvio alla normativa regionale in materia.

TITOLO III

DIREZIONI ARTISTICHE

Art. 16

(Direttori Artistici)

I Direttori artistici sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sovrintendente, tra soggetti di comprovata cultura musicale e documentata e rilevante esperienza professionale nel campo della musica sinfonica, da camera, lirica e del balletto, nonché tra soggetti di comprovata cultura teatrale e documentata e rilevante esperienza professionale in materia di spettacoli di prosa, con preferenza per quelli in possesso anche di esperienza organizzativa.

La selezione sarà preceduta da pubblico avviso e terrà conto della proposta presentata dai candidati secondo l'indirizzo artistico e progettuale di diffusione e promozione della cultura sul territorio.

La durata dell'incarico è fissata in anni tre anni e comunque, la stessa non può superare la data di scadenza del Consiglio.

Il C.d.A. stabilisce termini, condizioni contrattuali e trattamento economico che non potrà, comunque, superare il 60% dell'indennità annua stabilita per il Sovrintendente.

Art. 17

(Compiti dei Direttori Artistici)

I Direttori Artistici:

- a) predispongono i programmi delle attività dei rispettivi settori di competenza in assoluta autonomia e nel rispetto degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dei vincoli finanziari stabiliti dal bilancio preventivo;
- b) presentano e condividono con il Sovrintendente la proposta della stagione triennale, relazionando dettagliatamente i costi degli spettacoli, delle rappresentazioni e delle attività da realizzare ciascuno per i rispettivi settori di competenza;
- c) collaborano con il Sovrintendente per l'individuazione dei settori di attività formative finalizzate alla produzione di eventi e spettacoli e sottese alla valorizzazione di artisti e maestranze specializzate;
- d) collaborano con il Sovrintendente per la predisposizione del programma triennale da sottoporre all'approvazione del C.d.A.;
- e) assicurano, per i rispettivi settori di competenza, la giusta attuazione dei programmi presentati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, concorrendo a garantire la loro regolare esecuzione;
- f) propongono al Sovrintendente eventuali modifiche necessarie ed opportune ai programmi, agli spettacoli, alle rappresentazioni e alle attività nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- g) approntano ulteriori programmi espressamente richiesti dal Consiglio di Amministrazione quali attività collaterali alla stagione artistica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- h) attestano la congruità dei costi degli spettacoli.

Art. 18

(Collaborazioni esterne ed incarichi professionali)

Per specifiche e motivate esigenze l'Ente qualora non disponesse di adeguate competenze, può avvalersi, come previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, mediante contratto e/o convenzione, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità specifiche.

L'atto di incarico, congruamente motivato in relazione alle esigenze specifiche dell'Ente, ed ai requisiti di correttezza e specifica professionalità del prescelto, previo esperimento delle procedure di trasparenza, definisce la durata del rapporto, il compenso da corrispondere e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura dell'Ente.

Art. 19

(Inquadramento giuridico ed economico del personale)

Si applica al personale dipendente dell'Ente il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro così come statuito dalla L. R. 10/2000 e successivi decreti attuativi.

Art. 20

(Struttura organica del personale)

Alla definizione della struttura organica dell'Ente concorrono le norme di prima applicazione e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia al regolamento di accesso e di organizzazione del personale, in attuazione della L.R. 10/2000.

(NORMA FINALE)

Le modifiche statutarie entreranno in vigore e troveranno applicazione successivamente all'approvazione da parte dell'Organo Tutorio.

In sede di prima applicazione delle modifiche statutarie la durata del rapporto dei Direttori Artistici è uniformata a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto. Nel caso di proroga dell'incarico la stessa dovrà avvenire alle medesime condizioni contrattuali in essere.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di cui alla L.R. n. 10/2000 ed al D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. nel testo vigente nella Regione Siciliana nonché a ogni altra ulteriore disposizione di Legge applicabile all'E.A.R. Teatro di Messina quale Ente strumentale della Regione Siciliana.

Compete agli Organi dell'Ente, ciascuno per funzioni, compiti e responsabilità, monitorare l'attuazione delle norme del presente Statuto in ordine alle finalità della legge istitutiva n. 4/1995 e delle vigenti disposizioni in materia di Pubblica amministrazione.